

COMUNE DI CHIVASSO
UFFICIO ELETTORALE

**ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO E DELLA
LISTA DEI CANDIDATI**

Comune con più di 15.000 abitanti
(legge 25/03/1993, n.81)

ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e:

da 16 membri nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti;(caso nostro)

da 24 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

da 32 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo una popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;

da 36 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

da 48 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti.

Nei comuni superiori ai 15.000 abitanti, la lista dei candidati alla carica di Consigliere Comunale, deve comprendere candidati in quantità non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore.

Quindi il numero dei candidati da comprendere in ciascuna lista sarà:

- da 11 a 16, nei comuni con popolazione da 15.001 a 30.000 abitanti;(caso nostro)

- da 16 a 24, nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti;

- da 21 a 32, nei comuni con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti o che, pur avendo una popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;

- da 24 a 36, nei comuni con popolazione da 250.001 a 500.000 abitanti;

- da 27 a 40, nei comuni con popolazione da 500.001 ad un milione di abitanti;

- da 32 a 48, nei comuni con più di un milione di abitanti.

Nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti (caso nostro) le liste dei candidati devono essere formate in modo tale che ciascun genere non venga rappresentato in misura inferiore ad un terzo, né superiore ai due terzi dei candidati.

Per presentare le candidature alle elezioni comunali occorre predisporre:

la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve riprodurre graficamente il contrassegno, a colori con diametro di 3 cm.

Deve contenere:

a) Indicazione del candidato alla carica di Sindaco (Cognome, nome, luogo e data di nascita, per le donne coniugate o vedove aggiungere anche il cognome del marito).

b) Indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati al Consiglio Comunale, (per le donne coniugate o vedove aggiungere anche il cognome del marito)

c) numero d'ordine progressivo dei candidati

d) indicazione di due delegati di lista per la designazione dei rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale e per effettuare la dichiarazione di collegamento.

gli atti contenenti le sottoscrizioni non contenute nella dichiarazione di presentazione

Alla dichiarazione di presentazione della lista sono allegati, e ne fanno parte integrante, i moduli per la raccolta delle firme dei sottoscrittori della candidatura del Sindaco e della lista dei candidati al Consiglio comunale.

Si riporta di seguito il quadro relativo al numero dei sottoscrittori:

- da non meno di 100 e da non più di 200 elettori nei comuni con popolazione compresa tra i

15.001 e 20.000 abitanti;

- da non meno di 175 e da non più di 350 elettori nei comuni con popolazione compresa tra i 20.001 e 40.000 abitanti;(caso nostro)

- da non meno di 200 e da non più di 400 elettori nei comuni con popolazione compresa tra i 40.001 e 100.000 abitanti;

- da non meno di 350 e da non più di 700 elettori, nei comuni con popolazione compresa tra i 100.001 e 500.000 abitanti;

- da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 ed 1.000.000 di abitanti;

- da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione superiore ad 1.000.000 di abitanti;

Si raccomanda la massima scrupolosità nella raccolta delle sottoscrizioni.

Anche gli atti separati per la raccolta delle sottoscrizioni devono contenere i nominativi dei candidati della lista, l'indicazione del nominativo del candidato Sindaco e riprodurre graficamente il contrassegno, a colori con diametro di 3 cm..

☐ la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato alla carica di Sindaco

la dichiarazione deve riportare:

a) oltre all'accettazione della candidatura alla presente lista, la dichiarazione che il candidato non ha accettato nessun'altra candidatura in altre liste del comune oltre che in quelle con cui dichiara il collegamento; che non si è presentato candidato in altri comuni, e di non essere in alcuna delle situazioni di incandidabilità stabilite dall'art.10.comma I,dlgs.235/2012;

b) che si collega con la lista che lo presenta e con eventuali altre liste;

c) l'autenticazione della firma del candidato. Per i candidati che si trovino eventualmente all'estero, detta autenticazione deve essere effettuata da una nostra Autorità diplomatica o consolare.

☐ le dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei singoli candidati al Consiglio Comunale (tanti quanti sono i candidati)

Ogni dichiarazione deve contenere:

a) oltre all'accettazione della candidatura con la presente lista, la dichiarazione che il candidato non ha accettato nessun'altra candidatura in altre liste del comune; l'indicazione dell'altro comune ove si fosse eventualmente presentato candidato; che non ricopre già la carica di Consigliere comunale in altro comune;

b) di non essere in alcuna delle situazioni di incandidabilità stabilite dall'art.10, comma I, dlgs. 235/2012.

b) l'autenticazione delle firme dei candidati, per i candidati che si trovano eventualmente all'estero, detta autenticazione deve essere effettuata da una nostra Autorità diplomatica o consolare.

☐ I certificati individuali di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

La legge stabilisce che il requisito dell'elettorato attivo da parte dei candidati, sia per la carica di Sindaco, sia per quelle di Consigliere comunale, deve essere comprovato al momento della presentazione della candidatura mediante il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica. Tali certificati devono essere individuali, uno per ogni candidato.

☐ I certificati individuali o collettivi di iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune

Anche se nella dichiarazione di presentazione dei sottoscrittori viene indicato il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, è comunque necessario presentare certificati elettorali individuali o collettivi per ognuno di essi.

☐ la dichiarazione dei delegati della lista per il collegamento con il candidato Sindaco

Tale dichiarazione deve essere coincidente con quanto dichiarato dal candidato Sindaco nella sua

dichiarazione di accettazione della candidatura.

Dichiarazione sottoscritta dal Presidente o segretario del partito politico
o dai Presidenti o segretari regionali o provinciali (che tali risultino da attestazione dei rispettivi presidenti o segretari regionali o provinciali (che tali risultino da attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali) o da rappresentanti all'uopo incaricati, con mandato autentificato dal notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.(art.2 D.P.R. 28 aprile 1993 n.132).

il contrassegno di lista

Il modello di contrassegno di lista in due dimensioni: tre contrassegni da diametro 10 cm e tre da diametro 3 cm su carta lucida.

il bilancio preventivo delle spese.

Dovrà essere presentato unitamente ai documenti della lista anche un bilancio preventivo delle spese di cui all'art. 30, comma 2, della legge 25.3.1993, n. 81 (limitatamente ai comuni con popolazioni superiore ai 50.000 abitanti ovvero nei comuni oltre 10.000 abitanti, qualora previsto dallo statuto e dal regolamento).

Tale bilancio dovrà essere redatto considerando le spese previste dall'intera lista di candidati, compreso il candidato alla carica di Sindaco.

il programma amministrativo

Come previsto dall'art. 71 del T.U. 267 del 18/08/2000, alla presentazione della candidatura alla carica di Sindaco e alla lista dei candidati al Consiglio comunale deve necessariamente essere presentato il programma amministrativo che sarà affisso all'Albo Pretorio. Essendo ammessa la possibilità di collegamento di più liste che appoggiano lo stesso candidato, tali liste devono presentare il medesimo programma amministrativo.(in duplice copia firmato dal candidato a Sindaco).

Presentazione della lista

La presentazione deve avvenire dalle ore 8.00 del 30° giorno e sino alle ore 12.00 del 29° giorno antecedente la data della votazione presso l'Ufficio Elettorale Piazza C. Alberto dalla Chiesa n.13. La presentazione della lista, nel caso in cui si utilizzi il contrassegno tradizionale di un partito con rappresentanza parlamentare, può essere effettuata esclusivamente dal delegato autorizzato dal Segretario provinciale o dal Segretario nazionale che tali risultino per attestazione del Segretario Federale.

Tutti gli stampati necessari per la presentazione liste sono a disposizione presso l'Ufficio Elettorale.

**IL FUNZIONARIO
(IOSSA Angela)**